

## **TI\_GERICHTE 32.2023.78 vom 12. Juli 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-07-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2023.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2023.78)

FR: TI\_GERICHTE 32.2023.78 du 12 juillet 2023

IT: TI\_GERICHTE 32.2023.78 del 12 luglio 2023

### **Regeste**

Sospensione di prestazioni giusta l'art. 25cpv. 5 LPGA senza messa in atto della procedura ex art. 57a LAI; ricorso accolto con rinvio atti. Ricorso irricevibile contro "decisione" di restituzione, da considerare quale preavviso, con trasmissione atti per emanazione di una decisione formale

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

LPGA disciplina la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 di questo articolo, se l'assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso (fanno eccezione quelle per i coniugi ai sensi del cpv. 3). La decisione di sospensione giusta l'art. 21 cpv. 5 LPGA è una decisione finale, ad essa si applica quindi la procedura di preavviso di cui all'art. 57a LAI (Müller, *Verwaltungsverfahren in der IV*, 2010, §29 n. 2094, 2099, 2342). La sospensione di una rendita ex art. 21 cpv. 5 LPGA non avviene infatti in vista di una decisione finale che deve ancora essere pronunciata (come per esempio nell'ambito di una revisione), non ha cioè – a differenza di una decisione resa a titolo cautelare (Schlauri, *Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung*, in Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), *Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung*, 1999, p. 218) – carattere accessorio rispetto a una decisione finale, ma avviene definitivamente per la durata della privazione di libertà. Ai sensi dell'art. 57a LAI l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell'Ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI). 2.3 Nel caso in disamina dagli atti risulta che la decisione 12 luglio 2023 di sospensione di prestazioni non è stata preceduta da un progetto di decisione e che, per altro, in alcun altro modo è stato garantito all'assicurato il diritto di essere sentito prima dell'emanazione del provvedimento formale. La mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito, dal procedere adottato dall'Ufficio AI all'assicurato essendo derivato un pregiudizio nel senso che è stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale concernente la sospensione della rendita. In quanto grave, questa lesione del diritto di essere sentito non è sanabile in sede ricorsuale (STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2; Meyer, *Bundesgesetz über die Invalidenversicherung*, in: *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht*, 2010, ad art. 57a, p. 477; Müller, *op. cit.*, p. 252, n. 1333; STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010, 32.2011.278 dell'8 maggio 2012, 32.2013.176 del 16 gennaio 2014 e 32.2019.18 del 27 marzo 2009; SVR 1995 IV Nr.

41 consid. 4.c ). Stante quanto sopra, la decisione di sospensione 12 luglio 2023 deve essere annullata e gli atti retrocessi all'amministrazione affinché, dopo aver concesso all'assicurato, in corretta applicazione dell'art. 57a LAI, la facoltà di prendere posizione sulla prospettata sospensione, proceda ad emettere una decisione formale suscettibile d'impugnazione. 2.4 Con scritto 13 luglio 2023 la Cassa \_\_\_\_\_, indicando che si trattava di un preavviso (ovvero di un progetto di decisione con possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni; doc. A-2), ha tuttavia irritamente trasmesso al rappresentante dell'assicurato (in allegato al citato scritto) la " Decisione di restituzione " delle prestazioni percepite durante il periodo di privazione della libertà, datata 13 luglio 2023, emanata e firmata dall' Ufficio dell'assicurazione invalidità Ticino con indicazione dei rimedi di diritto, segnatamente la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni (doc. A-3). In simili circostanze il destinatario di tale " preavviso " – ossia il curatore RA 1, privo, per quanto risulta dagli atti, di specifica formazione giuridica – non poteva in buona fede, volendo contestare l'obbligo di restituzione, non ritenere di dover impugnare tale provvedimento dinanzi allo scrivente Tribunale nei termini indicati. Stante quanto sopra, la " Decisione di restituzione " datata 13 luglio 2013 (doc. A-2) dovendo essere considerata alla stregua di preavviso ai sensi dell'art. 57a LAI, la stessa non è impugnabile tramite ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale, quest'ultimo potendo essere adito ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI unicamente in presenza di una decisione formale emessa nel rispetto dei dettami dell'art. 57a LAI. Mancando l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando quindi un presupposto processuale (STF 9C\_302/2009 dell'8 giugno 2009; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti), il gravame dev'essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all'amministrazione affinché, ponendo rimedio al modo di procedere equivoco che ha indotto il rappresentante dell'assicurato ad impugnare la suddetta " Decisione di restituzione ", emetta una decisione formale suscettibile d'impugnazione e ciò dopo aver assegnato all'interessato un nuovo termine per prendere posizione sul prospettato ordine di restituzione. 2.5 In conclusione, quo alla sospensione della rendita, il ricorso va accolto con annullamento della decisione 12 luglio 2023 e rinvio degli atti all'amministrazione perchè proceda nelle proprie incombenze nel rispetto della procedura di preavviso di cui all'art. 57a LAI. Quo all'ordine di restituzione, il ricorso deve invece essere dichiarato irricevibile con trasmissione degli atti all'amministrazione affinché si pronunci tramite decisione formale dopo aver concesso all'assicurato un nuovo termine per prendere posizione sul preavviso del 13 luglio 2023. 2.6 Giusta l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza e considerato il suevidenziato modo di procedere dell'Ufficio AI in relazione alla richiesta di restituzione, le spese per fr. 500 vanno poste interamente a carico dell'amministrazione. Non si assegnano ripetibili. Infatti, con riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore, la giurisprudenza federale distingue due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un " semplice " curatore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista. Se rappresentato da un " semplice " curatore, non quindi particolarmente qualificato, l'assicurato non ha diritto all'indennità per ripetibili (STF I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006, K 139/06 del 31 gennaio 2008). Nel caso in disamina, dagli atti

non risulta che il curatore dell'insorgente sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né è per il resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione, il che potrebbe eventualmente legittimare l'assegnazione di ripetibili (in argomento DTF 127 V 205 , 110 V 132; STF K 63/06 del 5 settembre 2007 ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.